



COMUNE DI SENERCHIA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83050 Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-57015
e-mail: info@comune.senerchia.av.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Del 18-05-2016

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 .-

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto**, del mese di **maggio**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

GRILLO BENIAMINO	SINDACO/PRESIDENTE	P
FAIA FERDINANDO	VICE SINDACO	P
GASPARRO DONATO	ASSESSORE	P
VECE GIULIO	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA**

Il SINDACO/PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione consiliare n. 43 del 15-07-2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 43 del 15-07-2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- 1) **Aliquota 2 (DUE) per mille** per abitazione principale intendendo come tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- 2) **Aliquota 2 (DUE) per mille** per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage), e C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale.
- 3) **Aliquota 1 (UNO) per mille** per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993.
- 4) **Aliquota 1,60 (UNOVIRGOLASESSANTA) per mille** per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a qualsiasi uso adibiti e fabbricati di categoria D;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 18-05-2016 COMUNE DI SENERCHIA

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, **fatta eccezione per le esclusioni** disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (**abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli**) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:
 - **Aliquota 1,60 (UNOVIRGOLASESSANTA) per mille** per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a qualsiasi uso adibiti e fabbricati di categoria D;
3. dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
4. di dare mandato al Dirigente del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Successivamente, la giunta comunale stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

SINDACO/PRESIDENTE
F.TO GRILLO BENIAMINO

Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito del Comune il giorno 20-05-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, li 20-05-2016

IL MESSO COMUNALE
F.TO DE SIMONE LUISA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On Line del sito del comune, il giorno 20-05-2016 al numero 228 per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 1062 in data 20-05-2016 e trasmesso ai capigruppo consiliari in conformità all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;

Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 20-05-2016

Segretario Comunale
DOTT.SSA FLORIO MARIAPAOLA